



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03326 DEL DEP. DORI
(res. n. 342 del 07 agosto 2024)**

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferito alla politica criminale del Governo Meloni, indicata da *“diversi osservatori e studiosi di diritto”* come *“populismo penale”* o *“panpenalismo”*, il deputato interrogante, condividendo *“la teoria secondo cui controlli maggiori e la cosiddetta certezza della pena (che non è la certezza del carcere) possono avere un effetto più significativo sull'andamento dei criminali rispetto a un generico aumento delle pene”*, solleva specifico quesito in ordine al quadro esaustivo delle nuove fattispecie penali già introdotte o in esame in Parlamento dall'inizio della legislatura.

Preme innanzitutto sgombrare il campo da fuorvianti percezioni, che nulla hanno a che vedere con la politica criminale e le sue declinazioni, inevitabilmente connaturate alle condizioni, emergenziali o meno, del Paese, che esigono prestazioni estremamente impegnative e che pongono, come doveroso che sia, problemi di responsabilità, a tutti i livelli, e di limiti di responsabilità.

La richiesta di sicurezza proveniente dal contesto storico-sociale degli ultimi decenni ha reso molto più frequente, e a tratti compulsivo, il ricorso allo strumento penale, che avrebbe dovuto invece restare strumento di *extrema ratio* di tutela di beni giuridici rilevanti attraverso scelte di sistema, assunte in seguito alla discussione democratica per garantirne la massima trasversalità e condivisione.

Questo modo di procedere ha influito incisivamente sulla razionalità del sistema penale, con una iperproduzione normativa, a volte incoerente o ambigua, che ha condotto peraltro ad una sovraesposizione della magistratura, sempre più chiamata a “supplire” il legislatore.

In tale contesto, il Governo Meloni e questo Ministero hanno voluto cambiare rotta, nel segno della razionalità di scopi e di mezzi, operando la precisa scelta di arginare le condotte lesive di interessi meritevoli di protezione, attraverso, da un lato, il potenziamento degli strumenti di prevenzione e di deterrenza (la rieducazione, la premialità, la negozialità, la decriminalizzazione), dall'altro e in ultima istanza, ricorrendo alla repressione, comunque contrassegnata dal gradualismo e dalla proporzionalità, partendo cioè dagli strumenti sanzionatori meno invasivi offerti dal diritto civile e amministrativo per poi passare al diritto penale.

Il tutto nella piena coscienza che le risposte ai problemi di tutela passano sia attraverso l'adempimento di doveri di solidarietà politica, economica e sociale, sia attraverso l'osservanza dei precetti e la certezza della pena comminata in caso di violazione degli stessi.

L'obiettivo primario della politica penale di questo Governo è l'osservanza di una legalità ragionevole, nella piena attuazione di quei vincoli, di natura costituzionale (principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'intervento penale e rieducative ai sensi degli artt. 3 e 37 Cost.), che concorrono a garantire giustizia, uniformità e coerenza al sistema penale.

Al riguardo, si impone la precisazione che lo sforzo migliorativo attiene per lo più alla disciplina penale già esistente, bisognevole di correttivi per rendere la tutela effettiva, e non introduce, se non in limitati casi, fattispecie penali di nuovo conio.

Questa premessa appare doverosa al fine di illustrare, come richiesto dal deputato interrogante, gli interventi in materia penale di questo Governo e di questo Ministero.

Invero, nell’ottica e con le finalità sopra descritte, si è ricorso al penale come disciplina di chiusura in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di appalti pubblici.

Sono state oggetto di adeguati correttivi, invece, le norme incriminatrici di tutte quelle condotte di violenza di genere o contro i sanitari, con l’introduzione di nuovi reati o l’inasprimento delle pene già previste al fine di rendere più effettiva la tutela delle vittime di tali violenze, raccogliendo un ampio consenso di tutte le forze politiche. Sul punto, l’approccio securitario è leggibile, a titolo esemplificativo, nel rilievo attribuito al braccialetto elettronico.

Parimenti è accaduto per i reati commessi a mezzo del web nonché per quelli di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche gravi o gravissime, che hanno ricevuto il voto favorevole di quasi tutti i deputati e senatori, attesa la riconosciuta necessità di salvaguardare beni giuridici rilevanti e sforniti di tutela adeguata.

In particolare, per i primi corre l’obbligo di evidenziare come questo Governo sia il primo in Europa ad essersi concretamente attivato per l’adozione di nuove misure sull’intelligenza artificiale, tra le quali ovviamente rientra l’adeguamento, previa modifica, di alcune fattispecie di reato già esistenti.

Con la legge 9 agosto 2024, n. 114, cd. legge Nordio, sono state abrogate o rimodulate alcune fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione con il precipuo compito di rafforzare gli attuali strumenti di lotta avverso qualsiasi condotta del pubblico dipendente non improntata ai valori di legalità e di rispetto delle norme, tutela dell’interesse pubblico assicurata inoltre dall’attuale disciplina primaria e secondaria vigente che contempla rimedi sia preventivi, approntati anche in sede di controllo amministrativo, sia repressivi, di natura penalistica, disciplinare, contabile ed erariale.

Con il decreto “carcere sicuro”, n. 92 del 2024, il Governo, pur muovendosi in un quadro di reale emergenza reso evidente sia dai numeri della popolazione carceraria sia purtroppo da quelli dei suicidi, ha adottato misure concrete e lungimiranti, con l’ambiziosa finalità di una progressiva messa a regime del sistema

carcerario, investendo su percorsi alternativi al carcere, a vantaggio del benessere generale all'interno degli istituti carcerari, ma senza mai derogare al principio della certezza della pena comminata.

In definitiva, al di là del numero e dei meriti dei singoli reati, introdotti o rimodulati o abrogati, ciò che più conta per questo Governo e per questo Ministero è l'affermazione dei principi giuridici e di civiltà posti dalla Costituzione a fondamento del nostro Stato democratico, mettendo in campo misure organiche e di sistema, ora privilegiando gli strumenti preventivi ora rafforzando quelli repressivi, nella consapevolezza che nessuno possiede la formula perfetta per azzerare in una sola legislatura difficoltà e problematiche che non solo sono risalenti ma anche diffusi al di là dei nostri confini.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)